

BStGer RR.2019.193 vom 16. Januar 2020

Bundesstrafgericht, 2020-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2019.193

FR: TPF RR.2019.193 du 16 janvier 2020

IT: TPF RR.2019.193 del 16 gennaio 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell'8 luglio 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

La ricorrente sostiene che l'autorità rogante avrebbe già preannunciato la sua intenzione, dopo aver ottenuto l'assistenza sulla base del complemento rogatorio del 23 aprile 2018 relativo al procedimento penale estero n. 5053877- 59.2017.4.04.7100, di utilizzare la documentazione ottenuta per un altro procedimento penale a carico di E., per il quale nessuna rogatoria sarebbe stata inoltrata. Tale utilizzo violerebbe il principio della specialità.

- 5 -

E. 2.1

L'art. 13 del Trattato svizzero-brasiliano prevede che nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati ai fini di un'indagine, né prodotti come mezzi di prova in un procedimento penale relativo a un reato per il quale l'assistenza giudiziaria non è ammessa (n. 1). Giusta la cifra 2 di tale disposizione, qualsiasi altro uso sottostà all'assenso preventivo dell'Autorità centrale dello Stato richiedente. Tale assenso non è necessario se: il fatto a cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria (lett. a); il procedimento penale estero è diretto contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato (lett. b); o il materiale è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria (lett. c).

E. 2.2

In concreto, occorre innanzitutto rilevare che il MPC ha chiaramente indicato nella decisione impugnata che la trasmissione dei mezzi di prova e delle informazioni sottostà al principio della specialità (v. act. 1.2, pag. 7 e seg.), per cui vi è da attendersi dall'autorità rogante un utilizzo della documentazione litigiosa nell'ambito del procedimento penale per il quale il complemento rogatorio è stato presentato. Ciò detto, si rileva che l'UFG, nella sua risposta del 30 agosto 2019, ha dichiarato che "per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria secondaria evocata dalla ricorrente relativa alla procedura AA., questo Ufficio precisa che la stessa è stata presentata separatamente da parte delle autorità brasiliane ed è già stata evasa da parte di questo Ufficio. L'UFG precisa inoltre a tale riguardo che tale domanda non verteva su documentazione riguardante la ricorrente" (v. act. 7). Visto quanto precede, la ventilata ipotesi di una violazione della riserva della specialità si rivela priva di qualsiasi fondamento e la relativa censura va disattesa.

E. 3

La ricorrente afferma che la decisione impugnata violerebbe anche il principio della proporzionalità, avendo il MPC concesso a torto all'autorità rogante, ossia in assenza di un'eccezione all'"Übermassverbot", più di quanto da questa richiesto, soprattutto tenuto conto del fatto che il procedimento penale alla base della rogatoria si troverebbe al suo stadio finale, ossia dopo la chiusura dell'istruzione e in attesa di giudizio. Dovesse anche la documentazione litigiosa suscitare l'interesse dell'autorità rogante, essa non avrebbe più nessuna utilità per il procedimento penale alla base della rogatoria, data l'impossibilità per l'autorità estera di compiere in tale ambito ulteriori atti istruttori.

E. 3.1

Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136

IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio

- 6 -

2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce-

- 7 -

dendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione

rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).

E. 3.2

In concreto, l'autorità rogante ha messo in evidenza come parte dei valori patrimoniali frutto delle sovrattatturazioni a danno della società statale venezuelana J. S/A siano stati versati su conti intestati a società riconducibili agli indagati all'estero (v. supra Fatti lett. A). Fra questi vi è il conto n. 10 presso la banca K., intestato alla società G. Corp., il cui avente diritto economico è l'indagato E. Dalla documentazione bancaria risultano flussi di denaro di presunta natura corruttiva da tale conto verso le seguenti relazioni presso la banca K. (v. atto 01-01-0045 e segg. incarto MPC): n. 1 intestata a L. Inc. (avente diritto economico Q.), n. 2 intestata a M. Corp. (avente diritto economico R.), n. 3 intestata a N. Corp. (avente diritto economico S.) e n. 4 intestata a O. SA (avente diritto economico T.). Gli aventi diritto economico di tali relazioni bancarie sono tutte persone attive presso J. S/A (v. atto 01-01-0042 incarto MPC). Ora, se è vero che l'autorità rogante, con il complemento del 23 aprile 2018, ha specificatamente chiesto di poter ottenere la documentazione relativa alle quattro relazioni bancarie di cui sopra (v. atto 01-01-0053 incarto MPC), nulla può essere eccepito nei confronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere anche la documentazione relativa alla relazione n. 9 presso la banca P. in liquidazione, intestata alla ricorrente, nella misura in cui tale relazione risulta destinataria di fondi provenienti dalla relazione n. 11 intestata alla società L. Inc. presso la banca P., a sua volta destinataria di ingenti fondi provenienti da un altro conto intestato sempre a L. Inc. presso la banca K. Tale modo di procedere, ossequioso del principio di celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è conforme alla giurisprudenza (v. supra consid. 3.1). Dovendo l'autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita di tutta la documentazione bancaria, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria della reclamante di trasmettere unicamente il formulario A del suo conto (v. ibidem). Come rettamente osservato dal MPC (v. act. 8, pag. 5), il fatto che il procedimento penale estero si trovi al suo stadio finale nulla incide sulla prosecuzione dell'esecuzione della rogatoria. Non vi è del resto nessun motivo per ritenere conclusa l'assunzione delle prove. Occorre infine rilevare che una rogatoria non ha più oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritira espressamente o quando la procedura estera prende nel frattempo fine

- 8 -

mediante una sentenza cresciuta in giudicato (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, n. 305). In concreto, avendo l'autorità rogante, interpellata all'uopo (v. act. 1.15), confermato di volere mantenere la propria domanda di assistenza (v. act. 1.16), la censura presentata dalla reclamante in questo ambito va disattesa. In conclusione, potendo i beni patrimoniali presenti sulla relazione della ricorrente essere collegati con l'attività corruttiva oggetto delle indagini estere, l'utilità della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

E. 4

Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

E. 5

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 9 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.